RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-102/91 *

I — Antefatti e sfondo normativo

1. *Antefatti*

1. La signora Knoch, ricorrente nella causa principale nubile e cittadina tedesca, ha occupato un posto di lettrice di lingua e letteratura tedesca presso l'università di Bath, in Gran Bretagna dal 1° ottobre 1982 al 30 giugno 1983 e dal 1° ottobre 1983 al 30 giugno 1984. Come dipendente dell'università, la signora Knoch era iscritta al regime previdenziale ed ha altresì versato contributi per l'assicurazione inglese contro la disoccupazione. Detto impiego le era stato procurato dal Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Durante il periodo di occupazione in Gran Bretagna, il DAAD le ha versato un'indennità di conguaglio. Detta indennità è stata corrisposta anche durante le vacanze estive, dal 1° luglio al 30 settembre 1983 e dal 1° luglio al 30 settembre 1984. Per di più il DAAD ha versato alla ricorrente, allorché questa non fruiva dell'indennità di conguaglio, un sussidio temporaneo fino al 30 novembre 1984, pari a circa 1 500 DM mensili.

2. In Bath, la signora Knoch aveva preso in locazione una casa, senza denunciare il trasferimento di domicilio all'amministrazione di Bruchsal, ove era registrata come residente presso i genitori. Durante le vacanze estive del 1983 e nel luglio 1984 essa ha abitato a Bruchsal. Agli inizi di agosto del 1984 tornava in Gran Bretagna per cercarvi lavoro, ma il tentativo era infruttuoso. Nel novembre o nel dicembre 1984 rientrava in Germania e nel settembre 1985 iniziava il tirocinio di preparazione alla carriera di professore di liceo.

3. Alla fine del periodo di occupazione, la signora Knoch si era iscritta all'ufficio di collocamento di Bath e dall'inizio di luglio al 21 agosto 1984 aveva percepito l'indennità di disoccupazione. Rientrata a Bruchsal, il 19 dicembre 1984 si faceva registrare presso l'ufficio collocamento di Karlsruhe e chiedeva di fruire dell'indennità di disoccupazione. Il Bundesanstalt für Arbeit respingeva la domanda, in quanto l'istante non aveva maturato il periodo minimo di contribuzione.

4. Con sentenza 28 gennaio 1987, detta decisione veniva annullata dal Sozialgericht. Il Landessozialgericht disattendeva poi, con sentenza 16 agosto 1988, l'appello interposto dal Bundesanstalt für Arbeit, osservando che il posto occupato in Gran Bretagna consentiva, grazie al diritto comunitario, di considerare soddisfatta la condizione del periodo minimo di contribuzione posta dalla normativa tedesca.

5. Nel ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundessozialgericht, il resistente nella causa principale ha invocato la violazione degli artt. 12 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) ed ha osservato in particolare

* Lingua processuale: il tedesco.

che l'art. 71 n. 1, lett. b), offriva un'alternativa al lavoratore subordinato non frontaliero: fruire delle prestazioni di disoccupazione nello Stato dell'ultima occupazione — come aveva fatto l'attrice in Gran Bretagna — oppure fruire della stessa indennità nello Stato di residenza. In ogni caso, secondo questo modo di vedere, rimarrebbe un divieto di cumulo tra le dette prestazioni, sancito dall'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e, di conseguenza, l'attrice non avrebbe potuto rivendicare i propri diritti solo in forza dell'art. 69 del regolamento summenzionato, secondo la normativa inglese.

2. *Contesto normativo*

6. A norma dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71:

« 1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) ».

7. Secondo l'art. 67,

« 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

— nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

— nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione,

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla natura dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2».

8. L'art. 71 recita:

« 1. Il lavoratore subordinato disoccupato, che durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) i) (...)

ii) (...)

b) i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente,

ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell'articolo 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), punto i) o lettera b), punto i), non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede ».

II — Questioni pregiudiziali

9. Con ordinanza del 21 febbraio 1991, la settima sezione del Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un lavoratore subordinato in disoccupazione completa che, senza essere frontaliero, nel periodo della sua ultima occupazione abbia risieduto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente fruisca, a norma dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dell'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, di prestazioni secondo la

normativa dello Stato membro nel cui territorio risiede o nel quale ritorna, anche qualora abbia precedentemente percepito prestazioni di disoccupazione dall'ente competente dello Stato membro.

2) a) Se, nell'ambito dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dell'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, trovi applicazione l'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale il detto regolamento non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di contribuzione obbligatoria.

b) Quando prestazioni di disoccupazione siano da considerare della stessa natura ai sensi dell'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

c) Se l'ente competente di uno Stato membro, la cui normativa subordini l'acquisizione e la durata del diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di contribuzione, nelle ipotesi di cui l'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), ed all'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e ai sensi dell'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71:

non debba tener conto, per l'acquisizione e la durata del diritto, dei periodi di contribuzione maturati da un lavoratore subordinato in forza della normativa di un altro Stato membro, in quanto tali periodi abbiano già dato luogo ad una prestazione della stessa natura da parte dell'altro Stato membro,

ovvero

se l'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 vada applicato, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, prendendo in considerazione, ai fini del calcolo del diritto acquisito successivamente, i periodi di contribuzione, senza tener conto del primo diritto, detraendo tuttavia dal periodo maturato in forza del diritto acquisito successivamente i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del diritto sorto precedentemente.

3) a) Se l'attestato, rilasciato in caso di disoccupazione dall'ente competente dello Stato membro alla cui normativa il lavoratore migrante è stato assoggettato da ultimo, ai sensi dell'art. 84, n. 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sia vincolante per l'ente competente e per i giudici di un altro Stato membro in quanto l'attestato stesso rechi menzione del fatto che il lavoratore migrante non ha diritto a prestazioni a norma dell'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

b) In forza dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase del regolamento stesso (CEE) n. 1408/71, in quali ipotesi il lavoratore disoccupato possa richiedere, conformemente all'art. 69 dello stesso regolamento, prestazioni secondo la normativa alla quale è stato assoggettato da ultimo, con conseguente sospensione temporanea delle prestazioni secondo la normativa dello Stato in cui risiede.

c) Se il fatto che le prestazioni erogate al lavoratore disoccupato in forza della normativa dello Stato membro di sua residenza o nel quale fa ritorno, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase del regolamento (CEE) n. 1408/71, siano sospese per il periodo durante il quale l'interessato ha diritto a prestazioni erogate in forza della normativa alla quale è stato assoggettato da ultimo, significhi solo che il disoccupato non percepisce durante questo periodo le prestazioni erogate dall'ente competente dello Stato di residenza, potendo però fruirne successivamente per la durata completa, ovvero se la sospensione della prestazione comporti altresì che la durata del relativo diritto viene diminuita dei giorni di sospensione ».

10. Nell'ordinanza di rinvio, il Bundessozialgericht osserva quanto segue:

« A. Il diritto all'indennità di disoccupazione presuppone che sia compiuto il periodo di contribuzione minima. A tal fine, la ricorrente avrebbe dovuto essere occupata (articolo 104, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz, in prosieguo: l'" AFG ") nel periodo di riferimento di tre anni (articolo 104, n. 3, dell'AFG), nel caso di specie dal 19 dicembre 1981 al 18 dicembre 1984 (articolo 104, n. 2, dell'AFG), per 360 giorni di calendario, in un'attività che comportasse l'obbligo del versamento di contributi al resistente Bundesanstalt für Arbeit (in prosieguo: il " BA ") (art. 168 dell'AFG). La ricorrente non ha comprovato il compimento di tali periodi. Nel periodo di riferimento essa ha lavorato solo nel Regno Unito. Tale occupazione era sì soggetta, in senso lato, alle assicurazioni sociali nel Regno Unito ma non era soggetta all'obbligo del versamento di contributi al convenuto.

La ricorrente si richiama tuttavia giustamente all'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, anche dei periodi di assicurazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti ai sensi della normativa che essa applica. La ricorrente, contrariamente a quanto presuppone l'art. 67, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 per l'applicazione di tale agevolazione, non ha compiuto da ultimo periodi di assicurazione secondo la legislazione tedesca, a norma della quale vengono richieste le prestazioni. Tuttavia, l'art. 67, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica

anche nelle ipotesi di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), dello stesso regolamento. A giudizio della Sezione, si è qui in presenza di una tale ipotesi.

(...) La ricorrente non era lavoratrice frontaliera ai sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 1408/71. Indipendentemente dalla sua attività nel Regno Unito e dal soggiorno ivi compiuto, che con l'attività stessa è necessariamente connesso, essa rientrava però nella nozione di lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che risiede in un altro Stato membro o ritorna in tale territorio; infatti, la ricorrente aveva la propria dimora nella Repubblica federale di Germania ove si trovava anche il centro abituale dei suoi interessi. A giudizio di questa Sezione, il LSG ha correttamente statuito su tale punto secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

B. Se poi la ricorrente, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, fruisce di prestazioni secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione, il convenuto deve tener conto dei periodi di assicurazione che la ricorrente ha compiuto nel Regno Unito come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti ai sensi dell'AFG. Avendo maturato nel Regno Unito, nel periodo di riferimento di tre anni, un periodo di assicurazione pari a 547 giorni, la ricorrente avrebbe compiuto il periodo di contribuzione minima per il diritto al sussidio di disoccupazione e, ai sensi dell'art. 106, n. 1, terza frase, dello AFG (nella versione della legge di accompagnamento al bilancio per il 1983 del 20 dicembre 1982, BGBR I 1857) e dell'art. 67, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71, ha acquistato un diritto per una durata di 156 giorni. Poiché la ricorrente però ha fruito di prestazioni di disoccupazione anche a carico dell'istituzione dello Stato competente, si pone la questione, rilevante ai fini della soluzione della controversia, se tale circostanza osti al sorgere di un diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato di residenza ovvero se essa debba quanto meno essere presa in considerazione per determinare la durata di detto diritto. L'art. 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 è inteso a garantire che il lavoratore migrante fruisca delle prestazioni alle condizioni più propizie alla ricerca di lavoro. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che il lavoratore migrante in disoccupazione completa possa in un primo tempo fruire delle prestazioni a carico dell'istituzione competente e poi anche delle prestazioni dello Stato di residenza, rispettivamente per l'intera durata prevista dalle normative nazionali per queste prestazioni. Un simile trattamento di favore dei lavoratori migranti di cui all'art. 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sarebbe ingiustificato nei confronti di altri lavoratori che possono ricorrere ad una sola istituzione, tanto più in quanto anche i lavoratori migranti, durante le precedenti attività, versano di volta in volta contributi ad una sola istituzione.

1. L'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71, offre, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, una possibilità di scelta al lavoratore. Il lavoratore disoccupato può optare per il regime delle presta-

zioni di disoccupazione dello Stato in cui è stato da ultimo occupato oppure chiedere le prestazioni dello Stato in cui risiede od in cui ritorna (Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, 1982, pag. 1991 = SozR 6050 art. 71, n. 6). La ricorrente ha dapprima optato per il regime delle prestazioni dello Stato in cui era stata da ultimo occupata, fruendo delle prestazioni nel Regno Unito. A parere del convenuto, dalla citata giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che l'aver fruito di un'indennità di disoccupazione secondo la normativa dello Stato competente preclude l'esistenza di un diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato di residenza.

Questa Sezione non condivide il parere del convenuto. Tuttavia, è vero che il lavoratore in disoccupazione completa, qualora, dopo aver fatto ricorso all'istituzione dello Stato competente, intenda cercare lavoro e percepire prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza, viene in primo luogo rinviato alle prestazioni dell'istituzione competente. Infatti, il disoccupato, se è già stato ammesso al beneficio di prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, fruisce, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, di prestazioni in conformità dell'art. 69 dello stesso regolamento. Se però dette prestazioni sono cessate, ad esempio dopo esaurimento del periodo complessivo previsto dalla normativa nazionale applicabile al diritto alle prestazioni ovvero scaduto il termine di tre mesi per i quali l'art. 69, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 conserva la possibilità di far valere il diritto alle prestazioni in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, non è escluso, a norma dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, un diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato di residenza; infatti, la sospensione di cui alla terza frase si riferisce solo al periodo in cui il disoccupato può pretendere prestazioni ai sensi dell'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71. Poiché le conseguenze giuridiche dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si risolvono sostanzialmente nell'applicazione dell'art. 67 dello stesso regolamento, le frasi seconda e terza riguardano proprio il caso in cui il lavoratore disoccupato acquista, in forza degli artt. 71 e 67 del suddetto regolamento, un diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato di residenza, sebbene abbia fatto altresì ricorso all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo.

Perciò, se non si può neppure condividere la tesi del convenuto, risulta dubbia la soluzione della questione indicata, come dimostra l'argomentazione svolta nel ricorso in cassazione dall'ente assicurativo convenuto. Pertanto, spetta alla competente Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciarsi su tale punto.

2. Se fruire di prestazioni di disoccupazione a carico dell'istituzione dello Stato in cui si è svolta l'attività lavorativa non osta a priori al sorgere di un diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato di residenza nel caso dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di specie occorre stabilire quali conseguenze discendano sul piano giuridico, quanto all'acquisto ed alla durata di un diritto della ricorrente nei confronti dell'istituzione convenuta dello Stato di residenza,

dall'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento di cui trattasi. A norma di quest'ultimo articolo, non può essere conferito né mantenuto il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo d'assicurazione obbligatoria. Il secondo gruppo di questioni, che sorgono solo qualora la prima questione sia risolta in senso favorevole ai lavoratori in disoccupazione completa, riguarda quindi: a) il rapporto tra l'art. 12 e l'art. 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71, b) le nozioni utilizzate nell'art. 12, n. 1, prima frase, di tale regolamento e c) la loro applicazione nell'ambito di prestazioni di disoccupazione.

a) In primis si pone la questione se, nell'ambito dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71, trovi applicazione l'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento stesso. Questa Sezione risolve tale questione in senso affermativo. Essa ritiene che a ciò non osti la disciplina dettata dalle frasi seconda e terza dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento 1408/71, giacché essa rinvia in primo luogo il lavoratore alle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro e impedisce la contemporanea percezione di prestazioni della stessa natura ma nulla dice quanto alle modalità di acquisto o di mantenimento del diritto a prestazioni della stessa natura.

b) L'applicazione dell'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 presuppone che vi siano prestazioni della stessa natura. Pertanto va valutato se il diritto all'indennità di disoccupazione e la prestazione che la ricorrente ha percepito nel Regno Unito siano della stessa natura. Le prestazioni vanno considerate della stessa natura qualora il loro oggetto e il loro scopo nonché la base di calcolo e i presupposti per la loro attribuzione siano identici (Corte di giustizia delle Comunità europee, SozR 6050, art. 12, n. 16; Corte di giustizia delle Comunità europee, 1983, pag. 2157 = SozR 6050, art. 46, n. 20). Non vi sono dubbi al riguardo quanto ai criteri dell'oggetto e dello scopo. Tuttavia, non è chiaro quando, nel caso di prestazioni di disoccupazione, siano identici la base di calcolo e i presupposti per la loro attribuzione. A quanto risulta, la Corte di giustizia delle Comunità europee non s'è ancora pronunciata su tale punto.

Per il diritto al sussidio di disoccupazione, oltre a determinati requisiti circa l'iscrizione e la domanda ed oltre allo stato di disoccupazione, la legge tedesca presuppone che il disoccupato sia a disposizione dell'ufficio di collocamento ed abbia compiuto un periodo di contribuzione minima (art. 100, n. 1, dell'AFG). Per il periodo di contribuzione minima ci si basa al riguardo sulla durata dell'attività soggetta all'obbligo di contribuzione in periodi di riferimento prima della disoccupazione, durata dalla quale dipende altresì la durata del diritto al sussidio (artt. 100 e 106 dell'AFG). Anche la normativa del Regno Unito prevede periodi di assicurazione obbligatoria ma tiene in maggiore considerazione la somma dei contributi per un determinato importo, contributi che, nel caso di lavoratori con maggiori retribuzioni, determinano più rapidamente il sorgere di un diritto al sussidio di disoccupazione. Un diritto a fruire del sussidio di disoccupazione sussiste infatti, di norma, qualora siano stati effettuati, durante un qualsiasi anno fiscale, pagamenti complessivamente pari a 25 contributi minimi a favore dell'ente assicurativo e qualora nell'anno fiscale

(dal 6 aprile al 5 aprile dell'anno seguente) che precede l'anno del sussidio (dalla prima domenica di gennaio al primo sabato dell'anno seguente) siano stati versati o accreditati contributi per l'ammontare di 50 contributi minimi (cfr. Werner, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 1984, pag. 511, a pag. 517 e seguenti). Mentre per la normativa tedesca la durata del diritto dipende dalla durata dell'attività soggetta all'obbligo di contribuzione negli anni precedenti la disoccupazione, nel Regno Unito il diritto al sussidio di disoccupazione viene corrisposto in genere per una durata fissa, pari praticamente ad un anno (Werner, loc. cit.).

Vi sono altresì differenze quanto all'importo della prestazione. Mentre nel Regno Unito il sussidio di disoccupazione viene concesso, per il richiedente ed il coniuge che ha i figli a carico, secondo importi di base fissi, la cui entità varia a seconda del raggiungimento o meno dell'età pensionistica (Werner, loc. cit.), il sussidio di disoccupazione tedesca è pari al 63% del salario netto standard percepito in precedenza e, in taluni casi, della retribuzione contrattuale netta ottenibile (artt. 111 e 112 dell'AFG). Per i disoccupati con prole la percentuale è pari al 68% (art. 111, n. 1, dell'AFG).

La questione sub 2 b) riguarda pertanto i criteri da utilizzare per stabilire quando, nell'ambito dell'assicurazione di disoccupazione, siano identici, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la base di calcolo ed i presupposti per l'attribuzione. A tale proposito, questa Sezione ritiene non occorra un'uguaglianza assoluta poiché altrimenti il principio di cui all'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non potrebbe mai trovare applicazione. Si deve pertanto ritenere sufficiente che sia nel Regno Unito sia nella Repubblica federale di Germania vengano considerati come presupposti la disoccupazione, la disponibilità ed il compimento di periodi di assicurazione, e che entrambe le prestazioni siano volte a sostituire la retribuzione venuta a mancare, onde garantire i mezzi di sussistenza.

c) Infine sorge la questione di stabilire come vada applicato l'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71; infatti, tale disposizione non disciplina espressamente come vada applicato il divieto dell'acquisto e del mantenimento di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

In primo luogo, la norma non precisa quale fra varie prestazioni della stessa natura non possa essere fatta risalire a un determinato periodo di assicurazione obbligatoria. Questa Sezione ritiene che, nell'ambito dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71, ci si debba riferire al momento in cui sorge il diritto e che, nel caso di un diritto che sorge successivamente, si debba tener conto del fatto che, per un diritto sorto precedentemente, sono già stati « consumati » periodi di assicurazione obbligatoria. In secondo luogo ci si chiede come debba tenersi conto del periodo di assicurazione « consumato ». La formulazione dell'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento

(CEE) n. 1408/71, suggerisce che non si possono prendere in considerazione una seconda volta i periodi di assicurazione su cui si è già basato il primo diritto. Nel caso di specie ciò comporterebbe l'impossibilità di considerare i periodi di assicurazione, su cui si basava secondo la legge del Regno Unito il diritto al sussidio di disoccupazione, anche come periodo di contribuzione minima ai fini di un diritto al sussidio di disoccupazione nei confronti del convenuto. A seconda della misura dei periodi di assicurazione che erano concretamente necessari per fondare il diritto al sussidio di disoccupazione ai sensi della legge del Regno Unito, i residui periodi di assicurazione « non consumati » potrebbero eventualmente non essere (più) sufficienti ai fini del periodo di contribuzione minima necessario per il sussidio di disoccupazione tedesco ovvero comunque ai fini di un diritto avente durata di 156 giorni [cfr. art. 67, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71].

Il divieto dell'acquisto e del mantenimento di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria potrebbe però essere altresì applicato mediante la semplice detrazione dalla durata del diritto sorto successivamente dei giorni per i quali si è fruito del diritto sorto precedentemente. Così procede il convenuto. Esso detrae il periodo in cui si è fruito di prestazioni all'estero dalla durata del diritto in Germania (Circolare di servizio 31/90 del 12 marzo 1990, n. 15). Tale modo di procedere è senza dubbio più pratico del metodo che discende dal testo del regolamento; infatti, esso risparmia all'istituzione dello Stato di residenza le indagini circa i periodi di assicurazione obbligatoria che hanno determinato o mantenuto il diritto all'estero. Nel caso di specie, seguendo il metodo del convenuto, la ricorrente avrebbe acquisito un diritto al sussidio di disoccupazione per 156 giorni lavorativi, dovendosi però detrarre i (circa quaranta) giorni lavorativi, fino al 21 agosto 1984, in cui la ricorrente ha fruito di prestazioni di disoccupazione a carico dell'istituzione competente.

3. Qualora, conformemente alle soluzioni che la Corte di giustizia formulerà quanto alle questioni precedenti, si dovesse riconoscere in linea di principio un diritto della ricorrente al sussidio di disoccupazione ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), prima frase, e dell'art. 67, del regolamento (CEE) n. 1408/71, occorrerebbe poi valutare, in quanto rilevante ai fini della soluzione della controversia, quali conseguenze giuridiche per tale diritto risultino dall'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

A norma dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), seconda frase, del regolamento di cui trattasi, il disoccupato beneficia delle prestazioni in conformità dell'art. 69 se è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Essendosi ciò verificato nel caso di specie, occorre valutare se ricorrano le condizioni di cui all'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71. A quanto risulta dall'attestato E 301 emesso dall'istituzione britannica competente, ciò non si verifica; secondo tale attestato, la ricorrente non aveva nessun diritto a prestazioni a norma del suddetto art. 69 poiché, ai sensi della legge di tale istituzione, essa non ha nessun diritto a prestazioni. Dall'attestato non può evincersi perché la ricorrente non abbia diritto a prestazioni a norma della legge di tale istituzione. Poiché la durata di percezione del sussidio di disoccupazione nel Regno Unito è pari di norma a 312 giorni, poiché ricorrono le condizioni di cui all'art. 69, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CEE)

n. 1408/71 e potrebbero ricorrere quelle di cui alla lett. c) del detto articolo, poiché la ricorrente, secondo gli accertamenti del LSG, ha cercato lavoro nel Regno Unito da agosto a novembre, risulta necessario verificare se l'attestato sia corretto dal punto di vista del contenuto.

a) Un esame del genere sarebbe tuttavia inammissibile qualora l'attestato rilasciato a norma dell'art. 84, n. 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 fosse vincolante per le istituzioni ed i giudici degli altri Stati membri nell'ambito di una causa promossa contro una tale istituzione, non avendo il lavoratore migrante, in base all'attestato, nessun diritto a prestazioni [e pertanto non tenendo in considerazione un diritto ai sensi dell'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/7] secondo la legge dell'istituzione che rilascia l'attestato. Questa Sezione non ritiene comunque che le cose stiano così. Non è prescritta un'efficacia vincolante degli attestati ex artt. 80 e 84 del regolamento (CEE) n. 574/72. Per loro natura essi parrebbero unicamente costituire un ausilio dell'istituzione da ultimo competente per le istituzioni degli altri Stati membri (ed eventualmente, per i giudici di questi ultimi) onde consentire loro in forma semplificata di decidere correttamente in ordine al diritto fatto valere nei confronti di un'istituzione di un altro Stato membro. Ciò non esclude che l'istituzione dell'altro Stato membro cui si è fatto ricorso ovvero i giudici procedano a valutazioni autonome. Nondimeno restano dubbi, come dimostra la prassi giudiziaria, quanto alla questione dell'efficacia vincolante ed è pertanto opportuno un chiarimento da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

b) Se l'attestato è vincolante, nella misura in cui nega il diritto a norma dell'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71, ovvero se quanto dichiara l'istituzione britannica si dimostra corretto poiché ad esempio la ricorrente ha perso il diritto al sussidio non avendo più adempiuto gli obblighi di iscrizione, sorge la questione se vada applicato l'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

A norma di questa disposizione, il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'art. 69, del regolamento (CEE) n. 1408/71, le prestazioni in base alla legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo. È dubbio se ciò accada solo qualora ricorrano tutte le condizioni prescritte dall'art. 69 del suddetto regolamento per il trasferimento in un altro Stato membro del diritto nei confronti dell'istituzione competente ovvero se sia sufficiente che il lavoratore subordinato, fatti salvi i suoi diritti ex art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71, avesse potuto soddisfare le condizioni di cui all'art. 69 del regolamento, ma

non lo abbia fatto. Ci si riferisce ad esempio all'ipotesi in cui la ricorrente, pur continuando a cercare lavoro nel Regno Unito, avrebbe perso il diritto al sussidio in questo paese per non aver adempiuto gli obblighi di iscrizione.

c) Se trova applicazione l'art. 71, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, sorge infine la questione, rilevante ai fini della decisione, di quali conseguenze giuridiche abbia la sospensione ivi contemplata del beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il disoccupato risiede: se essa implichi soltanto che il disoccupato durante tale periodo non fruisce delle prestazioni dello Stato di residenza, ma in seguito può fruirne, per la loro durata completa, oppure se debbono essere detratti dalla durata del diritto i giorni di sospensione. Questa Sezione ritiene al riguardo ingiustificata una riduzione della durata del diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato di residenza qualora detto diritto si riferisca a periodi di assicurazione del tutto diversi dai periodi su cui è basato il diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato competente. Identica considerazione vale qualora si sia applicato l'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, tenendosi conto, quanto alla prestazione successiva, del periodo di assicurazione « consumato » o della durata della prestazione a carico dell'altra istituzione (v. supra). Se però l'art. 12, n. 1, prima frase del regolamento (CEE) 1408/71 non trova in linea di principio applicazione nel contesto dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento suddetto, appare inevitabile una diminuzione per evitare un trattamento più favorevole del lavoratore migrante non più giustificato e i conseguenti oneri a carico di tutte le istituzioni. Infatti, il lavoratore migrante, se nell'ipotesi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) 1408/71, non perde la facoltà di scelta sin dalla prima prestazione percepita, se non si applica l'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento stesso e se le prestazioni in conformità dell'art. 69 del regolamento (CEE) 1408/71 non riducono la durata delle prestazioni oggetto di sospensione dell'altro Stato membro, potrebbe far valere pienamente sia il diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato competente sia il diritto nei confronti dell'istituzione dello Stato di residenza pur avendo versato contributi di volta in volta ad una sola istituzione.

III — Procedimento

L'ordinanza del Bundessozialgericht è stata registrata nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1991.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il governo tedesco, rappresentato dal signor E. Röder, il governo francese, rappresentato dai signori P. Pouzoulet e C. Chavanche, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dal signor B. Schulte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di assegnare la causa alla Quarta Sezione.

IV — Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte

1. *Osservazioni del governo tedesco*

Alla prima questione il governo tedesco propone di dare una soluzione affermativa, in linea di massima, per le ragioni esposte dal Bundessozialgericht.

Quanto alle questioni 2 a) e 2 b), il governo tedesco osserva che l'art. 12 del regolamento n. 1408/71 non esclude che un lavoratore disoccupato fruisca anzitutto di prestazioni dello Stato nel quale ha lavorato da ultimo e — in subordine — delle prestazioni dello Stato nel quale risiede. Tali prestazioni si riferiscono a periodi diversi e non devono essere considerate prestazioni della stessa natura. In secondo luogo il governo tedesco osserva che la seconda alternativa menzionata nella questione 2 c), entra in linea di conto. L'art. 12 non esclude che un lavoratore subordinato percepisca, per diversi periodi durante la sua disoccupazione, prestazioni conformemente all'art. 71, n. 1, lett. b), punti i) e ii). Nei due Stati in questione, le prestazioni di disoccupazione hanno però una durata diversa, della quale bisogna tener conto quando si tratta la questione se le due prestazioni siano prestazioni della stessa natura ai sensi dell'art. 12. Se ad esempio, nel secondo Stato membro, l'entità delle prestazioni diminuisce con il passare del tempo, l'importo delle prestazioni da corrispondere in tale Stato si calcola in funzione del periodo nel quale il lavoratore dipendente ha percepito prestazioni nel primo Stato membro. Si evita così che vengano erogate due volte prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo di disoccupazione e che per due volte si versi l'intero ammontare della prestazione. La stessa riflessione implica che si deve scomputare dal periodo totale durante il quale il detto lavoratore fruisce di prestazioni in base al diritto del secondo Stato membro, il periodo durante il quale lo stesso lavoratore ha riscosso prestazioni della stessa natura del primo Stato membro.

Per la questione 3 a), il governo tedesco condivide le considerazioni del Bundessozialgericht, aggiungendo che anche ragioni pratiche militano in favore di questa concezione. Allorché vengono rilasciati tali attestati, è impossibile evitare errori. La fattispecie in esame è un esempio di certificazione erronea. Quanto alla questione 3 b), il governo tedesco osserva che il disoccupato può richiedere il versamento di prestazioni a norma del regime al quale è stato soggetto ultimamente solo se sussistono tutti i presupposti contemplati dall'art. 69 per il trasferimento del diritto nell'altro Stato.

Sulla questione 3 c), il governo tedesco si richiama alla sua proposta per la questione 2 c). L'effettiva percezione delle prestazioni in base al regime dello Stato in cui l'interessato lavorava va detratta dal periodo di versamento di prestazioni nello Stato di residenza. Questa soluzione corrisponde tanto

al tenore quanto allo spirito dell'art. 71, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71.

2. *Osservazioni del governo francese*

Secondo il governo francese, la presente fattispecie prospetta un problema sostanziale che coinvolge la stessa economia delle disposizioni relative all'indennità di disoccupazione di cui al capitolo 6 del regolamento n. 1408/71. Dopo aver tratteggiato il sistema e la finalità delle disposizioni in questione, il governo francese osserva che non si può sostenere che l'art. 67 potrebbe consentire di appellarsi ad un solo ed identico periodo di contribuzione o lavorativo per rivendicare l'acquisto di diritti riconosciuti dal diritto comunitario a vantaggio di un lavoratore che faccia valere successivamente le normative di più Stati membri in base alle quali può rivendicare la prestazione. I problemi che insorgono nell'ambito del coordinamento dei regimi previdenziali vengono infatti generalmente risolti seguendo la regola dell'unicità della normativa applicabile, di cui all'art. 13, n. 1, regola che il principio della totalizzazione instaurato dall'art. 67 mira a rafforzare, mentre l'art. 12 detta in modo generale una norma anticumulo. L'art. 71 rappresenta una deroga al principio di cui all'art. 67, n. 3, nonché un'applicazione del principio del divieto di cumulo.

Il governo francese presenta poi osservazioni in ordine all'individuazione della residenza della ricorrente fatta dal Landessozialgericht. Anzitutto si richiama alla sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo (Racc. pag. 315). A giudizio del governo francese, gli antefatti della causa in esame presentano alcune caratteristiche delle quali si dovrebbe tener conto onde porre alcuni limiti all'interpretazione della nozione di residenza. Nel caso della ricorrente il Landessozialgericht ha ritenuto che avesse conservato la sua residenza in Germania. Nella fattispecie questa interpretazione è discutibile. Il governo francese ricorda a questo proposito che la Corte, in una sentenza 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan (Racc. pag. 1591) ha affermato che l'art. 3 prescrive il rispetto del principio di parità di trattamento in campo previdenziale. Il rapporto di lavoro della *ricorrente* rientrava senza difficoltà tra quelli disciplinati dal regolamento n. 1408/71. È difficile concepire, in un'ipotesi come quella in esame, che il diritto comunitario possa comportare, nell'ambito della libera circolazione, un diritto di soggiorno del lavoratore migrante non frontaliero, cittadino di un altro Stato membro, che non risiede nello Stato in cui lavora. Il governo francese si chiede se i problemi giuridici sollevati non debbano rimanere circoscritti all'ordinamento giuridico tedesco. Per di più, la controversia in esame si differenzia dalla causa Reibold. Un'interpretazione troppo estensiva della nozione di residenza che si fondi su questa sentenza si concilierebbe difficilmente con il diritto comunitario vigente in materia fiscale. A questo proposito il governo francese ricorda che la Corte si è pronunciata, nella sentenza 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg (Racc. pag. I-1943) sulla nozione di residenza ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, n. 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di mezzi di trasporto. Il governo francese si richiama in particolare all'art. 7 di questa direttiva e osserva che la condizione di durata posta dalla detta direttiva venga nel caso di specie soddisfatta. Per garantire una congruenza complessiva tra i vari rami del di-

ritto comunitario, si dovrebbe considerare che l'attrice risiedeva in Gran Bretagna e non in Germania.

Quanto al diritto all'indennità di disoccupazione, il governo francese osserva che, facendosi registrare a Bath, l'attrice si è avvalsa dei diritti conferiti ai lavoratori migranti e, con la sua decisione, ha palesemente optato per il regime britannico. Poiché ha pure fruito di prestazioni, a norma dell'art. 67, in forza del regime dello Stato dell'ultima occupazione, ne consegue che la soluzione della prima questione dovrebbe essere nel senso che essa non poteva più, in linea di massima, vantare diritti nei confronti dell'ente di un altro Stato membro. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la *ricorrente*, trasferendo la sua residenza in Germania, era in seguito soggetta unicamente alle disposizioni dell'art. 69. Solo nel caso in cui non avesse sfruttato i diritti ci si potrebbe chiedere se non fosse il caso di tenere eventualmente in vita i diritti sorti in forza della normativa inglese fino ad esaurimento definitivo oppure se non fosse d'uopo conferire nuovi diritti in forza del regime del nuovo Stato di residenza. Secondo il governo francese, siffatta ipotesi non risulta affatto dalle disposizioni in questione. Le questioni nella controversia in esame possono apparire pertinenti, giacché nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 consente attualmente di disciplinare la situazione di un disoccupato che fruisca di prestazioni in un determinato Stato membro e che, trasferendo poi la sua residenza nel territorio di uno o più Stati membri, possa appellarsi allo stesso periodo di contribuzione a norma dell'art. 67. Questo può verificarsi per il lavoratore frontaliero disoccupato, assoggettato alla disciplina dell'art. 71, n. 1, lett. a), punto ii) e lett. b), punto ii), nonché per i disoccupati che percepiscono indennità in un determinato Stato membro, che trasferiscono poi la loro residenza in uno o più Stati membri e chiedono, dopo aver ripreso il lavoro per breve tempo, l'applicazione dell'art. 67. In questi tre casi, lo stesso periodo di contribuzione potrebbe essere preso in considerazione successivamente dagli enti competenti di due o più Stati membri per corrispondere una prestazione di disoccupazione ad un lavoratore migrante disoccupato che si mettesse successivamente a disposizione degli uffici di collocamento ogni volta che trasferisce la residenza.

In subordine, il governo francese sottolinea che lo stesso periodo di contribuzione potrebbe conferire diritti in base alla normativa di più Stati membri. Le disposizioni in questione del capitolo 6 del regolamento n. 1408/71 non possono venir dissociate dalle altre disposizioni applicabili a tutte le prestazioni previdenziali ed in particolare da quella dell'art. 12, n. 1, che vieta il cumulo di prestazioni della stessa natura che si riferiscono allo stesso periodo di contribuzione obbligatoria. Qualsiasi interpretazione diversa striderebbe con la stessa finalità del regolamento n. 1408/71. Il principio di non discriminazione tra cittadini comunitari giustifica, quanto meno, l'applicazione di una norma di compensazione sulla durata del versamento delle prestazioni, onde rispettare la parità di trattamento tra i destinatari dell'art. 71, in quanto i lavoratori frontalieri assoggettati dall'art. 71, n. 1, lett. a), punto ii), possono fruire di prestazioni solo se fornite dallo Stato di residenza, mentre i lavoratori non frontalieri assoggettati dall'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), hanno un'alternativa, conformemente alla giurisprudenza

della Corte. Di conseguenza, l'eventuale soluzione alla seconda questione dovrebbe esser fornita tenendo conto dell'economia del regolamento n. 1408/71 e della finalità delle disposizioni dello stesso, che mirano sia a coordinare le normative nazionali in materia previdenziale dei vari Stati membri sia a evitare i cumuli e le sovrapposizioni nell'applicazione di queste normative.

3. *Osservazioni della Commissione*

Secondo la Commissione, l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che i regimi assicurativi contro la disoccupazione che subordinano l'acquisto del diritto a prestazioni alla maturazione di periodi lavorativi devono tener conto dei periodi di contribuzione o lavorativi maturati nel regime di qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia, secondo il n. 3, questo obbligo riguarda solo lo Stato nel cui regime il disoccupato ha maturato periodi che possono venir scomputati. I periodi di contribuzione o lavorativi vengono presi in considerazione solo nell'ambito di un'iscrizione già in atto al momento della presentazione della domanda. L'art. 71 del regolamento n. 1408/71 contempla una deroga a questa norma. Un lavoratore che, senza essere frontaliero, non risiede nello Stato nel quale lavora ha diritto, se si trova in disoccupazione completa, di scegliere la normativa che disciplinerà la sua situazione personale quanto alle prestazioni. Conformemente all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), questa possibilità di scelta si esercita mediante la richiesta di iscrizione agli uffici di collocamento dello Stato nel quale l'assicurato ha lavorato o dello Stato di residenza. Pertanto, la detta disposizione deroga all'art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, ai termini del quale il lavoratore è soggetto al regime dello Stato nel quale lavora. La Corte ha fornito un'interpretazione della nozione di « Stato membro nel quale risiede » limitandola allo Stato « in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi » (sentenza 17 febbraio 1977, Di Paolo, già ricordata). Questa interpretazione restrittiva è giustificata alla luce della finalità dell'art. 71, che prescrive, in via eccezionale, per talune categorie di lavoratori che hanno conservato stretti vincoli con il paese nel quale si sono stabiliti e dimorano abitualmente, il trasferimento dell'onere dell'erogazione delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato dell'ultima occupazione allo Stato nel quale risiedono. Tenuto conto dei criteri precisati nelle sentenze di Paolo, già ricordata, e del 13 novembre 1990, causa C-216/89, Reibold (Racc. pag. I-4163), un lavoratore che, nell'ambito della sua formazione professionale, si reca, con l'ausilio di un servizio competente, per un periodo limitato dallo Stato nel quale risiede in un altro Stato membro per svolgervi un'attività limitata nel tempo, che trascorre le vacanze nello Stato di residenza e che continua ad avere qui il centro dei suoi interessi può considerarsi un lavoratore che, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71 risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato nel quale lavora. Sempre secondo la Commissione, la disciplina comunitaria non lascia affatto intendere che la scelta, una volta effettuata, diventi vincolante. Anzi, il lavoratore interessato può benissimo chiedere anzitutto di fruire delle prestazioni nello Stato nel quale lavora, per avvalersi poi della possibilità di fruire di prestazioni nello Stato nel quale risiede. Ciò emerge dall'art. 71, n. 1, lett. b, punto ii), del regolamento n. 1408/71, come si precisa nella terza frase. Il fatto che in virtù di questa disposizione l'erogazione delle prestazioni possa essere sospesa implica che il disoccupato abbia la possibilità di rivendicare in primo luogo le prestazioni da parte dello Stato della sua ultima occupazione e poi quelle dello Stato nel quale risiede.

La Commissione propone di risolvere la prima questione dichiarando che un lavoratore subordinato non frontaliero, in disoccupazione completa e che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva in un altro Stato membro diverso dallo Stato membro competente, può fruire delle prestazioni di disoccupazione contemplate dagli artt. 71, n. 1, lett. b), punto ii) e 67 del regolamento n. 1408/71, secondo la legislazione dello Stato membro nel quale risiede o nel quale ritorna, anche se in precedenza ha percepito dall'ente dello Stato membro competente prestazioni assicurative contro la disoccupazione.

La Commissione osserva inoltre che il divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura che si riferiscono ad un solo ed identico periodo di contribuzione, dovute in base alla normativa di due o più Stati membri, ha portata generale ed è quindi applicabile anche alle prestazioni di disoccupazione. Solo le prestazioni liquidate dagli enti di due o più Stati membri nei casi citati all'art. 12, n. 1, seconda frase, non rientrano nella sfera di questo principio. Secondo la Commissione, le indennità di disoccupazione tedesca e britannica sono analoghe, in quanto hanno lo stesso obiettivo, cioè la garanzia di un reddito in caso di disoccupazione involontaria, connessa ad alcune condizioni di durata e di contribuzione. Emerge dalla norma anticumulo sancita dall'art. 12, n. 1, prima frase, e dalla deroga contemplata dalla seconda frase di tale disposizione che l'alternativa offerta dall'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71 ai disoccupati residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato nel quale lavorano non può comportare un cumulo di prestazioni per disoccupazione.

L'art. 71 del regolamento n. 1408/71, che istituisce un regime speciale valido per i disoccupati che lavorano in uno Stato membro e risiedono in un altro Stato membro, stabilisce che un lavoratore non frontaliero, in disoccupazione completa e che si mette a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato nel quale risiede, fruisce delle prestazioni secondo l'art. 69 di detto regolamento, se ha già diritto di fruire di prestazioni da erogarsi dall'ente dello Stato in cui era da ultimo occupato. L'erogazione di prestazioni da parte dello Stato nel quale risiede è sospesa per il periodo durante il quale il disoccupato può rivendicare, in forza dell'art. 69, prestazioni dello Stato della sua ultima occupazione. Questa disciplina implica che un lavoratore in disoccupazione completa che ha percepito prestazioni erogate dall'ente competente dello Stato della sua ultima occupazione continua in un primo tempo, anche se si mette a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato nel quale risiede, a fruire delle prestazioni a carico dello Stato nel quale era occupato ultimamente, alle condizioni e nei limiti fissati dall'art. 69. Nello stesso tempo, il riferimento a questa disposizione implica che sussistano tutte le condizioni per il trasferimento nello Stato di residenza, del diritto spettante nei confronti dell'ente competente dello Stato di impiego. Se le condizioni non sussistono, non è nemmeno soddisfatta la condizione per l'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), seconda frase, del regolamento n. 1408/71 e ne consegue che non può entrare in linea di conto una sospensione del diritto a prestazioni nello Stato di residenza.

Quanto all'attestato emesso dall'ente competente dello Stato dell'ultima occupazione conformemente all'art. 84, n. 2, del regolamento n. 574/72, la normativa comunitaria non ha stabilito che il documento sia cogente. Emerge tanto dall'art. 155 del Trat-

tato CEE quanto dall'ordinamento giuridico comunitario che un organo come la commissione amministrativa per la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti non può venir abilitato dal Consiglio ad adottare atti che hanno indole normativa. Nella sentenza 14 maggio 1981, causa 98/80, Romano (Racc. pag. 1241) la Corte ha ritenuto che una decisione della Commissione amministrativa, pur potendo tornare utile agli enti previdenziali incaricati di applicare il diritto comunitario in questo settore, non è tale da obbligare dette istituzioni a seguire determinati metodi o ad adottare determinare interpretazioni allorché procedono all'applicazione delle norme comunitarie. L'obbligo dell'ente istruttore di trasmettere il modulo agli altri enti interessati non implica che altri documenti giustificativi perdano per questo fatto qualsiasi efficacia probante. Secondo la Corte, il modulo non ha carattere esauriente (sentenza 11 marzo 1982, causa 93/81, Knoeller, Racc. pag. 951).

Inoltre, nell'ambito dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71, un disoccupato può fruire, conformemente all'art. 69, delle prestazioni del regime dello Stato della sua ultima occupazione, sicché l'erogazione delle prestazioni del regime dello Stato di residenza è temporaneamente sospesa se soddisfa le condizioni e i limiti stabiliti in quest'ultima disposizione. La sospensione dell'erogazione delle prestazioni nello Stato di residenza implica che, finché queste vengono fornite a norma dell'art. 69, non possono venir fornite nel regime dello Stato di residenza. In seguito, il diritto alle prestazioni del regime dello Stato di residenza resta in vita se le norme nazionali in materia lo prevedono.

La Commissione propone di risolvere come segue le questioni sottoposte dalla Settima Sezione del Bundessozialgericht:

«1) Il lavoratore subordinato non frontaliero, in disoccupazione completa, che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, fruisce delle prestazioni di disoccupazione contemplate dall'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dall'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del regime dello Stato membro nel quale risiede o nel quale ritorna, anche se ha in precedenza percepito dall'ente dello Stato membro competente prestazioni assicurative di disoccupazione.

2) a) Il principio enunciato all'art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che stabilisce che il regolamento in questione non può conferire né mantenere il diritto di fruire di diverse prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria, si applica nell'ambito dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), nonché dell'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 in quanto rispecchia il divieto di cumulo generalmente sancito dal diritto comunitario.

b) Prestazioni di disoccupazione concesse ad una persona assicurata durante un periodo determinato e che ha versato contributi, che ha poi perso il lavoro e si è messa a disposi-

zione degli uffici di collocamento, le quali devono servire a garantire un reddito al disoccupato si considerano della stessa natura ai sensi della norma comunitaria anticumulo.

c) L'ente di uno Stato membro, la cui normativa subordina l'acquisto di un diritto a prestazioni di disoccupazione e la sua durata alla maturazione di periodi di contribuzione deve, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dall'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 tener conto, per l'erogazione di prestazioni di disoccupazione, delle prestazioni già fornite in un altro Stato membro, così che il periodo di erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro sia detratto dal periodo di erogazione delle prestazioni.

3) a) L'attestato rilasciato in caso di disoccupazione dall'ente competente dello Stato membro al cui regime il lavoratore migrante è stato assoggettato ultimamente, conformemente all'art. 84, n. 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, non è vincolante per l'ente di un altro Stato membro né per i giudici di detto Stato, se nel documento si dichiara che al lavoratore migrante non spettano prestazioni in forza dell'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

b) Ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase del regolamento (CEE) n. 1408/71 un lavoratore subordinato disoccupato può rivendicare, conformemente all'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71, prestazioni a norma del regime al quale è stato soggetto ultimamente, con la conseguenza che il versamento delle prestazioni secondo la normativa dello Stato nel quale risiedeva viene provvisoriamente sospeso, se soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71 nello Stato al cui regime è stato assoggettato da ultimo.

c) Il fatto che il diritto alle prestazioni fornite al lavoratore subordinato disoccupato in virtù del regime dello Stato membro in cui risiede o nel quale ritorna sia " sospeso " per il periodo per il quale gli spettano prestazioni in virtù del regime al quale è stato soggetto ultimamente, conformemente all'art. 69, del regolamento (CEE) n. 1408/71 significa, ai sensi dell'art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, che la durata del diritto a prestazioni nei confronti dell'ente dello Stato membro in cui risiede è diminuita del periodo durante il quale detto versamento è stato sospeso ».

P. J. G. Kapteyn
giudice relatore